

**TRIBUNALE DI PAVIA**

**Sezione Lavoro**

**Verbale di conciliazione giudiziale**

**R.G. 1134/2017**

Oggi 15.12.2017, alle ore 12.30 avanti alla Dott.ssa Federica Ferrari, Giudice del Lavoro, sono comparsi: il ricorrente Sig. Salvatore Braghenti, assistito dall'avv. Andrea Dossena del Foro di Milano; per la resistente Azienda Speciale Parona, il legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Raffaella Sampò, assistita dall'avv. Francesca Vitale del Foro di Milano e per il resistente Comune di Parona il Sindaco *pro tempore*, Dott. Marco Lorena, assistito dall'avv. Jenny Arienti del Foro di Monza.

**Premesso che**

a) Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato in data 17.07.2017, il Sig. Salvatore Braghenti ricorreva avanti all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

*"Piaccia al Giudice designato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:*

*1) premesse le declaratorie di legge e del caso anche occorrendo in ordine all'avvenuto trasferimento dell'azienda in data 1 maggio 2013 dalla Parona Multiservizi S.p.a. alla Azienda Speciale Parona, accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e la (poi cessata) Parona Multiservizi S.p.a. di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato protrattosi ininterrottamente dal giugno 2010 al 30 aprile 2013 (o da / sino ad altra ritenuta data), nonché il trasferimento ope legis / la prosecuzione di detto rapporto in capo alla Azienda Speciale Parona a far data dal 1 maggio 2013 (o da altra ritenuta data), ovvero comunque la sussistenza tra il ricorrente e quest'ultima*

*di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal maggio*

*2013, con diritto del ricorrente – anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. –*

*all'inquadramento nel 6° livello del C.c.n.l. ANASTE;*

*e, per l'effetto*

*2) accertata e dichiarata la nullità ovvero comunque l'invalidità dei termini finali*

*apposti ai contratti fatti sottoscrivere al ricorrente nonché occorrendo di ogni*

*eventuale recesso medio tempore intervenuto, condannare la Azienda Speciale Parona*

*al ripristino / riattivazione / manutenzione del rapporto di lavoro in essere con il*

*ricorrente nonché al risarcimento del danno da questi patito, da liquidarsi in misura*

*pari alle retribuzioni perdute, a far data dalla messa in mora del 10 marzo 2017 e sino*

*alla riammissione in servizio ovvero all'intervenire di valido atto di recesso, al tallone*

*mensile di € 1.692,05 con gli aggiornamenti contrattuali che dovessero nel frattempo*

*intervenire; oltre in ogni caso a rivalutazione monetaria ed interessi legali (al saggio di*

*cui al novellato art. 1284 c.c.) dalle singole scadenze di pagamento al saldo;*

*ovvero*

*3) in via di mero subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della*

*domanda di cui al punto 2) che precede e di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro*

*subordinato alla data del 28 febbraio 2017, condannare la convenuta Azienda Speciale*

*Parona al pagamento in favore del ricorrente – a titolo di Tfr. – del complessivo*

*importo di € 23.674,00 o della diversa somma che risultasse di giustizia, maggiorata di*

*rivalutazione monetaria ed interessi legali (al saggio di cui al novellato art. 1284 c.c.)*

*dal 28 febbraio 2017 al saldo effettivo;*

*4) con vittoria di spese e competenze di lite;*

*5) clausola di provvisoria esecuzione concessa".*

*b) La causa assumeva R.G. n. 1134/2017 e veniva assegnata alla Dott.ssa*

Federica Ferrari, la quale fissava per la discussione della causa l'udienza del 17.10.2017.

c) In data 05.10.2017 si costituiva in giudizio l'Azienda Speciale Parona così concludendo:

*"In via principale*

*Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, infondate sia in fatto che in diritto tutte le richieste formulate, sia in via principale che subordinata, dal Sig. Salvatore Braghenti e, per l'effetto, disporre il loro integrale rigetto.*

*In via subordinata*

*- Nella denegata ipotesi nella quale il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona, accertato e dichiarato che il ricorrente ha impugnato i termini apposti ai singoli contratti con raccomandata datata 06.03.2017, ricevuta in data 10.03.2017; accertato e dichiarato che, pertanto, il Sig. Braghenti non ha impugnato il termine apposto ad ogni singolo contratto entro il termine di 120 giorni dalla cessazione di ognuno di essi a pena di decadenza; per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il ricorrente e l'Azienda Speciale Parona dal 01.01.2017 al 28.02.2017.*

*- Accertato e dichiarato che, per l'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato in data 05.12.2016 non era richiesta dalla legge l'indicazione della causale a giustificazione della stessa, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del rapporto in essere tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona alla data del 28.02.2017 e, conseguentemente, rigettare la domanda di ripristino/riattivazione/manutenzione del rapporto di lavoro formulata da controparte e condannare l'Azienda Speciale Parona al pagamento, in favore del Sig. Braghenti, del*

*trattamento di fine rapporto calcolato relativamente al periodo 01.01.2017 – 28.02.2017 sulla scorta della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. applicabile al caso di specie.*

*In via ulteriormente subordinata*

*- Nella denegata ipotesi nella quale il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona, accertato e dichiarato che tra la Parona Multiservizi S.p.A. e l'Azienda Speciale Parona non è intercorso alcun trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il ricorrente e l'Azienda Speciale Parona dal 01.05.2013 al 28.02.2017.*

*- Accertata e dichiarata la validità dei termini apposti ai contratti stipulati tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del rapporto in essere tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona alla data del 28.02.2017 e, conseguentemente, rigettare la domanda di ripristino/riattivazione/manutenzione del rapporto di lavoro formulata da controparte e condannare l'Azienda Speciale Parona al pagamento, in favore del Sig. Braghenti, del trattamento di fine rapporto calcolato relativamente al periodo 01.05.2013 – 28.02.2017 sulla scorta della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. applicabile al caso di specie.*

*In via ulteriormente subordinata*

*- Nella denegata ipotesi nella quale il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. Braghenti e la Parona Multiservizi S.p.A. nonché l'intervenuto trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. tra la Parona Multiservizi S.p.A. e l'Azienda Speciale Parona, per l'effetto,*

*accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il ricorrente e l'Azienda Speciale Parona dal giugno 2010 al 28.02.2017.*

*- Accertata e dichiarata la validità dei termini apposti ai contratti stipulati tra il Sig. Braghenti, la Parona Multiservizi S.p.A. e l'Azienda Speciale Parona, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del rapporto in essere tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona alla data del 28.02.2017 e, conseguentemente, rigettare la domanda di ripristino/riattivazione/manutenzione del rapporto di lavoro formulata da controparte e condannare l'Azienda Speciale Parona al pagamento, in favore del Sig. Braghenti, del trattamento di fine rapporto calcolato relativamente al periodo giugno 2010 – 28.02.2017 sulla scorta della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. applicabile al caso di specie.*

*In via ulteriormente subordinata*

*Nella denegata ipotesi nella quale il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. Braghenti e l'Azienda Speciale Parona e condannasse quest'ultima al ripristino/riattivazione/manutenzione del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare il C.C.N.L. applicabile al caso di specie ed il corretto inquadramento spettante al ricorrente e, conseguentemente, la relativa retribuzione lorda mensile.*

*Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".*

*d) In data 06.10.2017 si costituiva in giudizio il Comune di Parona, così concludendo:*

*"In via preliminare*

*Accertato e dichiarato che il Sig. Salvatore Braghenti non ha svolto alcuna domanda nei confronti del Comune di Parona se non quella relativa all'accertamento ed alla*

dichiarazione della sussistenza tra lo stesso e la Parona Multiservizi S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il giugno 2010 ed il 30 aprile 2013, dichiarare il ricorrente decaduto dalla possibilità di proporre domande di ripristino/riattivazione/manutenzione, di risarcimento del danno ovvero di pagamento del trattamento di fine rapporto nei confronti del Comune stesso.

*In via principale*

*Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, infondate sia in fatto che in diritto tutte le richieste formulate, sia in via principale che subordinata, dal Sig. Salvatore Braghenti e, per l'effetto, disporre il loro integrale rigetto.*

*Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".*

d) All'udienza del 17.10.2017, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo e, su richiesta dei difensori delle parti resistenti, rinviava la causa all'udienza del 15.12.2017.

Tutto ciò premesso, le parti

**convengono quanto segue**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile del presente verbale.

**2.** Il Sig. Salvatore Braghenti rinuncia in via definitiva agli atti del giudizio, all'azione proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. e a tutte le domande con il medesimo azionate, nessuna esclusa, nonché ad ogni altra azione e/o richiesta, anche risarcitoria, comunque connessa, ricondotta e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente, agli intercorsi rapporti di lavoro autonomo con la cessata Parona Multiservizi S.p.A. e con l'Azienda Speciale Parona, alla loro esecuzione ed alla loro cessazione.

**3.** L'Azienda Speciale Parona ed il Comune di Parona, nella sua

qualità di socio unico della cessata società Parona Multiservizi S.p.A. in liquidazione, accettano dette rinunce.

**4.** L'Azienda Speciale Parona, senza riconoscimento alcune delle avverse pretese e al solo fine di conciliare la controversia per evitare l'alea del giudizio, offre al ricorrente, che accetta, la **somma lorda di Euro 10.000,00** (Euro diecimila/00), di cui Euro 9.615,39 a titolo di imponibile esente art. 10 ed Euro 384,62 a titolo di contributo previdenziale 4%, corrispondente alla **somma netta di Euro 8.076,92** (Euro ottomilasettantasei/92), già dedotta la somma di Euro 1.923,08 (Euro millenovecentoventitre/08) a titolo di ritenuta d'acconto a carico dell'Azienda Speciale Parona.

**5.** La somma di cui al precedente punto sarà corrisposta dall'Azienda Speciale Parona al Sig. Salvatore Braghenti a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del ricorrente.

**6.** Con il puntuale ed integrale ricevimento di dette somme, il Sig. Salvatore Braghenti riconosce che non avrà altro da pretendere nei confronti sia dell'Azienda Speciale Parona che del Comune di Parona (e loro soci, amministratori, sindaci, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, danti causa ed aventi causa), sia di società affiliate, collegate, controllate, controllanti, partecipate e partecipanti (e loro soci, amministratori, sindaci, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, danti causa ed aventi causa) e comunque rinuncia al Ricorso RG. 1134/2017 ed a qualunque pretesa nei riguardi sia dell'Azienda Speciale Parona che del Comune di Parona (e loro soci, amministratori, sindaci, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, danti causa ed aventi causa), sia di società affiliate, collegate, controllate,

controllanti, partecipate e partecipanti (e loro soci, amministratori, sindaci, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, danti causa ed aventi causa) per qualsiasi titolo derivante od occasionato dagli intercorsi rapporti di lavoro autonomo con la cessata Parona Multiservizi S.p.A. e con l'Azienda Speciale Parona, nulla escluso.

7. Tutte tali rinunce operano dagli inizi delle prestazioni professionali del Sig. Salvatore Braghenti sino alla data odierna: pertanto, si intende che la presente transazione è generale, novativa e definitiva ed opera quale espressa ed incondizionata rinuncia del Sig. Salvatore Braghenti all'azione già radicata e ad ogni ulteriore azione e domanda nei confronti dell'Azienda Speciale Parona e del Comune di Parona e di qualunque Società ad esse ipoteticamente o concretamente affiliata, collegata, controllata, partecipata o partecipante, nonché nei confronti dei soci di ognuna di esse, degli amministratori, sindaci, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, danti causa ed aventi causa.

8. L'Azienda Speciale Parona ed il Comune di Parona prendono atto delle dichiarazioni che precedono ed accettano le rinunce tutte del Sig. Salvatore Braghenti e, a loro volta, dichiarano di non avere alcunché a pretendere dal Sig. Salvatore Braghenti per alcun titolo, ragione o causa comunque riveniente dai rapporti di lavoro autonomo e, in ogni caso, rinunciano ad ogni eventuale pretesa nei suoi confronti.

9. Il Sig. Salvatore Braghenti accetta le rinunce dell'Azienda Speciale Parona e del Comune di Parona.

10. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni rapporto lavorativo tra le stesse deve intendersi definitivamente risolto, così come dichiarano reciprocamente che, con l'esatto, puntuale e completo adempimento di quanto

previsto dal presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dedotta o deducibile in forza dei pregressi rapporti professionali o per altro motivo.

**11.** L'Azienda Speciale Parona, senza riconoscimento alcune delle avverse pretese e al solo fine di conciliare la controversia per evitare l'alea del giudizio, offre, inoltre, di corrispondere all'Avv. Andrea Dossena - ed il Sig. Salvatore Braghenti accetta - un concorso spese legali pari ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) oltre IVA e C.P.A., per un importo totale pari ad Euro 1.903,20 (Euro millenovecentotré/20), da cui dedurre la somma di Euro 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di ritenuta d'acconto a carico dell'Azienda Speciale Parona, corrispondente alla **somma netta di Euro 1.603,20** (Euro milleseicentotré/20), a mezzo bonifico bancario alle coordinate che il Legale renderà note mediante invio di prenotula. A pagamento avvenuto, il Legale rilascerà in favore dell'Azienda Speciale Parona fattura debitamente quietanzata.

**12.** Ulteriori ed eventuali spese di lite o di vertenza si intendono interamente compensate tra le Parti.

**13.** I difensori delle parti, per quanto di ragione e con riferimento all'avvenuta conciliazione, dichiarano espressamente di rinunciare ad avvalersi del beneficio di solidarietà di cui all'art. 13, ottavo comma, L. 31 dicembre 2012, n. 247.

L.C.S.

Sig. Salvatore Braghenti

Avv. Andrea Dossena

Azienda Speciale Parona – il legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa  
Raffaella Sampò

Avv. Francesca Vitale

Comune di Parona – il Sindaco *pro tempore*, Dott. Marco Lorena

Avv. Jenny Arienti

Il Giudice